

Avv. TOMAŽ MARUŠIČ
Pot na Drage 2
5250 Solkan
Slovenija

tel. 00386 5 300 5483
fax 00386 5 330 0119
E.mail: tom.mar@siol.net

INCIDENTI SCIISTICI E RESPONSABILITA' PENALE NELL' ORDINAMENTO SLOVENO

Relazione al Forum di Bormio – 1 / 3 dicembre 2006

1. Introduzione

L'anno scorso al Forum di Bormio presentai la Legge sulla Sicurezza delle Aree Sciabili Protette (in seguito legge delle aree), cioè »Zakon o varnosti na smuciščih« (Gazz. Uff. della Repubblica di Slovenia No. 110/2002 del 18. dicembre 2002 – testo unico no. 55/2005), con riferimento alle ammende nei confronti degli sciatori presenti nelle aree sciabili protette per aver trasgredito alle disposizioni della legge oppure per negligenza nei confronti del comportamento da questa richiesto.

Dunque, le norme della legge slovena sono intese esclusivamente a queste aree. Per ogni incidente ed avvenimento, con conseguente danno a persone e cose al di fuori dei confini dell'area, il proprietario o gestore dell'area e dell'impianto di risalita è esente da responsabilità civile e penale.

Da quanto esposto risulta che per infrazioni prescritte della legge delle aree possono essere multati:

- lo sciatore utente dell'area,
- l'organizzatore di manifestazioni (gare, allenamenti),
- il maestro di sci,
- altre persone presenti nell'area (spettatori alle manifestazioni).

Può essere multato anche il personale addetto ai servizi, incluso il gestore ed il controllore dell'area, per omissioni di ciò che riguarda la sicurezza e la segnalazioni sulle piste.

Per infrazioni possono rispondere i gestori ed il personale addetto agli impianti di risalita, conforme alla Legge degli impianti funicolari - di risalita per il trasporto di persone (in seguito legge degli impianti), cioè »Zakon o žicniških napravah za prevoz oseb« (Gazz. Uff. della Repubblica di Slovenia, no. 126/ 2003 del 18. dicembre 2003).

Quando l'infrazione delle leggi già menzionate ha come conseguenza un incidente mortale, lesioni al corpo oppure danno ingente alle cose, può costituire reato penale conforme al Codice Penale (Gazz. Uff. della Repubblica di Slovenia no. 63/ 1994 del 13. ottobre 1994 – testo unico no. 3/ 2006), a condizione che tra l'infrazione e il danno a persona o cosa ci sia un nesso di causalità.

Da ciò possiamo dedurre che la responsabilità penale per incidenti sciistici in Slovenia ha due aspetti:

- come infrazione delle norme della Legge delle Aree, anche con eventuali minime conseguenze, cioè lesioni lievissime al corpo, oppure come
- reato penale.

2. Infrazioni delle norme secondo la Legge delle Aree Sciabili Protette

I dispositivi della Legge delle Aree sono il diritto basilare per l'infrazione nei confronti del trasgressore.

L'articolo 24 della Legge delle Aree, infatti, sarebbe il codice del buon comportamento dello sciatore e stabilisce le norme che il sciatore deve rispettare durante la sua presenza nell'area sciabile protetta.

In queste norme di diritto sono implementati tutti i regolamenti FIS unitamente alle norme particolari e specifiche per la Slovenia. Per esempio il divieto di condurre animali su piste da sci, il doveroso casco per i minori di dodici anni, divieto di sciare fuori pista, sciare su piste chiuse, il divieto di passaggio per moto-slitte, il divieto di consumo di alcol o droga e così via.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 24 costituisce una trasgressione sanzionata come ammenda. Il trasgressore è processato conforme alla Legge delle Trasgressioni, cioè "Zakon o prekrških", (Gazz. Uff. della Repubblica di Slovenia no. 07/ 2003 del 23. gennaio 2003).

Le sanzioni come ammende sono previste dagli art. no. 32 – 35 della Legge delle Aree:

- lo sciatore che infrange le disposizioni del citato art. 24 viene multato da 10.000,00 (41,50 €) a 75.000,00 talleri (312,50 €),
- il gestore che non segue e realizza le norme base della sicurezza e' ammendato da 200.000,00 (833,30 €) a 3.000.000,00 talleri (1.250,00 €), per minori infrazioni da 100.000,00 (416,50 €) a 1.000.000,00 talleri (4.166,50 €),
- il personale addetto e responsabile viene per l'infrazione multato da 10.000,00 (41,50 €) a 50.000,00 talleri (208,25 €),
- l' organizzatore della manifestazione, persona giuridica, da 100.000,00 (416,50 €) a 1.000.000,00 (4.166,50 €) talleri, se e' singola - persona fisica da 10.000,00 (41,50 €) a 100.000,00 talleri (416,50 €),
- il maestro di sci, oppure la persona che abusivamente insegna lo sci, da 50.000,00 (208,25 €) a 150.000,00 (624 ,75 €) talleri,
- pure il controllore dell' area che non svolge il suo compito a dovere, oppure lo svolge negligenemente, da 10.000,00 (41,50 €) a 75.000,00 (312,50 €) talleri.
- le persone responsabili dei bambini – figli (fino a 14 anni) vengono ammendate per la trasgressione del bambino, se questi infrange le regole dell'art. 24, per averne trascurato la custodia, con multe previste per lo sciatore da 10.000,00 a 75.000,00 talleri. *

La multa puo' essere elevata sul luogo dal controllore dell' area, se ha con i propri sensi percepito l'infrazione. L'agente di polizia puo' agire soltanto nel caso che lo sciatore e' in istato di ebbrezza oppure drogato. In questo caso viene all'ammendato notificata un' ingiunzione di pagamento con allegato vaglia bancario ed inoltre con l'insegnamento giuridico sul diritto di ricorrere al competente tribunale entro otto giorni e dello sconto del 50 % della multa se pagata entro otto giorni.

Il controllore ha la facolta' di multare il trasgressore sul posto, sempre che accerti l'infrazione di persona, con i propri sensi, conforme all' art. 24 della legge, eccetto, come gia' detto, l'accertamento della presenza di alcol e di droga nell'organismo del sospettato. Nel caso di tale sospetto il controllore deve identificare lo sciatore sospettato ed avvertire la polizia.

Il dovere primario del controllore e' la prevenzione, per esempio con ammonimenti agli sciatori per il mancato rispetto delle regole di buon comportamento sulle piste, inoltre dare consigli per l' uso delle piste e stradoni / passaggi di comunicazione, aiutare a risolvere problemi degli sciatori con attrezzature carenti e difettose ecc.

Negli altri casi d'infrazione commessa, non avendola da parte del controllore percepita personalmente, si procede conforme ad una proposta ai competenti ispettorati, organi ministeriali e polizia. Questa proposta d'infrazione puo' essere inoltrata al competente organo statale anche dall'agente di polizia. La maggior parte delle denunce contro i trasgressori vengono da parte dell'interessato, cioe' dalla parte lesa.

Gli organi statali competenti, dopo aver preso visione degli atti con facolta' di interrogare anche i testimoni, decretano la multa. In certi casi previsti dalla legge (per esempio trasgressori minorenni, incideti con lesioni lievi al corpo) devono passare la pratica al Tribunale Distrettuale del luogo (Pretura), formulando un' atto d' accusa.

Secondo il principio ed il diritto alla tutela legale del cittadino, l'ammendato puo' presentare ricorso presso il Tribunale Distrettuale .

In ambedue i casi, cioe' l'imputazione secondo un atto d' accusa oppure il ricorso dell' ammendato al tribunale, si procede con un processo penale sommario previsto della Legge delle Trasgressioni.

Contro la sentenza del tribunale per ambedue i casi e' previsto il ricorso al Tribunale Superiore – Corte d' Appello.

* A partire dal 1 gennaio 2007 entrera' in vigore l' uso dell ' € anche in Slovenija.

3. Reato penale - caratteristiche generali della delinquenza sciistica

La maggior parte la casistica penale per incidenti sciistici si riferisce a reati colposi, reati dolosi non si sono verificati.

Il reato colposo si manifesta come colpa cosciente (cosciente delle conseguenze proibite, il reo ingenuamente pensa che non ve ne saranno) od incosciente (secondo le sue capacita' personali e le circostanze dovrebbe essere cosciente delle conseguenze proibite).

Il maggior numero di reati sciistici sono stati commessi per omissione di comportamenti dovuti.

La pratica forense li penalizza emanando sentenze con pene pecunarie oppure detentive con la condanna condizionale. La recidivita' praticamente non esiste.

Per cio' che riguarda la commisurazione delle pene al reo si valutano tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti. Il giudice valuta particolarmente il grado di responsabilita' penale (concorso di colpa del danneggiato), esposizione al pericolo e la realizzazione della situazione pericolosa in pista, la personalita' del reo ecc. Importante e' il comportamento del reo nei confronti del danneggiato-lesionato dopo il reato.

La responsabilita' penale non esclude quella civile e viceversa. Il giudice civile e' legato alla sentenza penale, cio' non esclude il concorso di colpa nella vertenza civile.

Per esempio, il Tribunale Superiore di Ljubljana in sede civile con una delibera del 30. gennaio 1997, no. CP 973/96 giudico' nulle le sentenze di primo e secondo grado, non essendo stati in sede penale sufficientemente esaminati i concorsi di colpa, pur essendo stato il convenuto gia' condannato per reato penale.

Come gia' detto tra l'azione oppure omissione dell'imputato deve esistere un nesso di causalita'. Con la sentenza del 11. marzo 2004, no. I Ips 216/2002 la Corte Suprema della Repubblica di Slovenia respinse l'impugnazione straordinaria per la tutela della legalita' promossa dal condannato (questa impugnazione non esiste nel diritto italiano, esiste nel Diritto Austriaco come "Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes"), confermando le sentenze di primo e secondo grado. Il condannato, scendendo su pista chiusa causa una gara, sciava a velocita' elevata e, passando su un dosso con scarsa visibilita', ando' a cozzare contro un sciatore fermo piu' in basso, caddero entrambi, scivolarono andando a finire contro un terzo sciatore che stava ancora piu' in basso, lo travolsero provocandogli una lesione grave. Il primo nominato, sciatore veloce, fu condannato a un mese con la condizionale di un anno. Nei ricorsi inoltrati menzionava che tra il primo cozzo ed il secondo non esistesse alcun nesso di causalita', trattandosi di avvenimenti del tutto indipendenti uno dall'altro. I tribunali decisero che, sciando a velocita' elevata su pista chiusa e passando per il dosso ove c'era scarsa visibilita' del percorso, avrebbe dovuto, come allievo maestro di sci, cioe' esperto, sapere che ci sono ai margini della pista anche degli spettatori e non avrebbe dovuto permettersi di sciare a velocita' non controllabile.

4. Responsabilita' penale dei singoli presenti nelle aree sciabili

4.1. Lo sciatore, oppure chi altri presente nell' area all'infuori del personale del gestore.

Per mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 24 e' responsabile di reato penale in caso che l' incidente abbia provocato la morte oppure lesioni alla persona o danni rilevanti a cose.

I piu frequenti motivi di reati penali commessi dallo sciatore sono:

- la velocita' non adeguata alla propria abilita' sciistica, allo stato del terreno, e non conforme alle condizioni metereologiche ed all' affollamento della pista;
- la mancata scelta della propria direzione di discesa in modo da non mettere in pericolo gli altri utenti della pista;
- il sorpasso non corretto, senza distanza di sicurezza;
- il mancato rispetto di precedenza allo sciatore che precede;
- la sosta nel mezzo della pista, nei passaggi obbligati, nelle prossimita' dei dossi o in luoghi che sono senza visibilita' oppure non ne offrono soddisfacentemente;
- lo sciare su piste chiuse oppure sciare con attrezzatura carente e difettosa.

Nei maggior dei casi lo sciatore e' imputato per lesioni gravi al corpo o casi di morte in base agli art. 129, 134 e 135 del CP. Per lievi lesioni al corpo conforme all'art. 133 CP l'imputato viene processato soltanto su proposta del danneggiato al Pubblico Ministero.

Puo' essere pero' imputato anche conforme all'art. 317 del CP, come si puo' dedurre da due casi penali della casistica forense, uno di vent'anni fa e l'altro dell'anno 2002, cio' significa che nulla e' cambiato nell'ultimo ventennio, sebbene dal punto *di vista di fatto e anche di diritto e' difficile asserire che un singolo sciatore possa rappresentare un pericolo generale.*

Come pericolo generale il legislatore intende l'energia derivante da fenomeni naturali, elettrica, atomica, motori a scoppio, esplosivi ecc. che sono incomparabili con lo sci che in base alla gravita' terrestre scivola sfruttando il pendio per attivita' ricreativa o sportiva.

Nella pratica penale K 288/81 del Tribunale di Kranj uno sciatore provoco' un pericolo generale in pista, conforme all'articolo 247, come reato penale colposo del CP di allora, corrispondente all'odierno art. 317 CP, non avendo preso la direzione della propria sciata, senza mettere in pericolo gli altri utenti, investi' un bambino provocandogli lesioni gravi, il che avvenne il 19 marzo 1982 e venne condannato con la condizionale. La Corte d' Appello accetto' la qualifica del reato, prolungando la pena di liberta' ed il periodo della condizionale. Questa sentenza divenne un giudicato.

Anche recentemente, come gia' detto, la qualifica penale dell' incidente sciistico non ha accettato la tesi di essere lo sci pericolo generale.

Secondo la sentenza del Tribunale di Nova Goriva dell' 8 dicembre 2003 no. K 175/2002, uno sciatore venne imputato per reato penale colposo conforme all'art. 317 CP, provocando un pericolo generale sciando in pista con velocita' non controllata, cosicche', non prestando attenzione allo sciatore piu' in basso, lo travolse provocandone la morte.

In primo grado fu condannato a un anno di carcere con la condizionale di tre anni.

La Corte d'Appello, cioe' la Corte Superiore di Capodistria, con sentenza no. Ips 204/2004 respinse il ricorso del condannato e confermo' la sentenza di primo grado.

Anche il Tribunale Supremo della Slovenia, con sentenza l Ips 308/2004 respinse la richiesta per la legalita' della sentenza del tribunale di primo grado.

Cio' vuol dire che uno sciatore provoca in pista un "pericolo generale", infrangendo i dispositivi dell'art. 24 della Legge delle Aree Sciabili Protette. Il singolo sci e' veramente un arnese da arrecare un "pericolo generale"? L'atto d'imputazione e' nelle mani del Pubblico Ministero che e' colui a cui spetta decidere sulla qualifica del reato.

Bisogna partire dal problema se uno sciatore provochi veramente un pericolo generale. Cio' vuol dire, che la sussistenza del pericolo generale per la vita ed al corpo umano dev'essere provato. Per conto mio la prova che lo sci provochi un pericolo generale sarebbe una " *probatio diabolica* ".

Percio' sarebbe piu' corretto qualificare l'atto d'accusa come reato penale per lesioni al corpo, oppure morte colposa essendo in ogni caso la morte e la lesione indubbiamente provata, a questo bisogna applicare le prove della violazione del relativo dispositivo dell'art. 24.

Per lo sciatore non e' esclusa l'imputazione secondo l' art. 140 CP – omissione di soccorso all'infortunato sciatore in pericolo di vita. Comunque

questa omissione include ciascuno che in questo caso non presti aiuto e soccorso.

4.2. Il gestore delle aree sciabili protette e degli impianti di risalita e il loro personale di servizio

Il gestore delle aree ha il dovere di provvedere alla protezione anti-valanga, dei precipizi, delle superfici non sciabili entro aree protette e in modo generale dai pericoli. Inoltre deve provvedere alla protezione delle strutture e ostacoli pericolosi come pilastri elettrici e portanti i mezzi di risalita, di apparecchiature per l'innevamento programmato delle piste e stradoni di comunicazione.

Inoltre il gestore ha il dovere di manutenzione delle piste. Nel caso di scarsità del manto nevoso deve provvedere all'innevamento delle stesse e dei passaggi, di segnalare i margini dell'area e delle piste, di piazzare la segnaletica sciistica in posti visibili agli utenti dell'area, incluso il tabellone con la pianta dell'area (la posizione e la classifica delle piste, passaggi, tracciati per slitta e sci da fondo, impianti di risalita, parcheggi, stazioni di pronto soccorso ecc.)

Deve provvedere all'organizzazione del pronto soccorso ed alla sorveglianza delle piste tramite controllori. In caso di pericolo di valanghe, nebbia, forte vento, forte pioggia o tempesta di neve deve chiudere l'area oppure una parte di questa o di certe piste, anche non disponendo di sufficiente pronto soccorso o controllori per la sorveglianza delle piste.

Essendo oggi le piste affollate, il gestore dell'area potrebbe essere responsabile secondo l' art. 317 CP, di provocare pericolo generale per incidenti con danni a persone oppure cose di ingente valore, causa omissione di detti doveri. Questa qualifica dell' atto di imputazione potrebbe reggere, non discutendo piu' del singolo sci!

Anche l'art. 323 CP, omissione di atti necessari per l' allontanamento di un pericolo, potrebbe essere preso in considerazione.

Dunque, in caso di reato penale il gestore puo' essere responsabile , a mio parere, per morte colposa , lesioni lievi, gravi e gravissime a persona o cose, secondo gli art. 129, 133, 134, 135 e danno a cose altrui secondo l'art. 224 del CP, non esclusa la responsabilita' in base ai gia' citati articoli 317 ed 232 del CP.

4.3. Responsabilita' dell'organizzatore della manifestazione sulla neve e del maestro di sci

Anch'essi possono rispondere per reato penale, infrangendo i dispositivi della legge delle aree sciistiche, dei dispositivi di sicurezza secondo i regolamenti delle gare FIS – IWO e, per i maestri, del codice di deontologia professionale.

Entro le aree si possono svolgere manifestazioni di sport invernali, nelle loro varie forme, su superfici e tracciati, che devono essere separati ed adeguatamente protetti dalle piste dove si pratica lo sci alpino.

L'organizzatore deve provvedere, che la pista destinata alla gara sia provvista di attrezzature di protezione e segnaletica, conforme alle norme di legge e specifiche richieste per la sicurezza, adatte al tipo di manifestazione. Anche per gli allenamenti bisogna chiudere la pista oppure erigere uno sbarramento con un nastro colorato lungo tutto il tracciato della gara o dell'allenamento, inclusa l'area di sicurezza. A manifestazione od allenamento finito l'organizzatore deve rimuovere dalla superficie o pista le protezioni e la segnaletica erette a proposito. Secondo la legge il maestro di sci è tenuto ad informare i propri allievi sulle regole fondamentali di sicurezza dello sci e sui regolamenti per l'uso delle piste.

Entrambi possono rispondere per reati penali previsti dagli art. 129, 133, 134, 135, 138, 224 e 140 CP. Indubbiamente il maestro oppure l'organizzatore della manifestazione sciistica rispondono penalmente anche per gli eventi fuori dalle aree sciistiche.

4.4. Responsabilita' del gestore degli impianti di risalita e del suo personale operante

Il CP nel suo art. 326 – esplicitamente tratta anche il traffico pubblico funicolare. Il gestore dell'impianto di risalita, violando colposamente le norme sulla sicurezza di questo traffico, può commettere un reato in quanto l'infrazione ha come conseguenza lesioni personali gravi oppure la morte di una o più persone.

4.5. Responsabilita' penale fuori delle aree sciabili protette – fuori pista

La responsabilita' penale non si limita solamente alle aree sciabili protette ove esiste un'organizzazione di soccorso e di accertamento della causa dell'incidente.

L'art. 24 - comma 3 della legge sulla sicurezza delle aree sciabili protette proibisce allo sciatore di sciare fuori pista nell'area protetta, con ciò non è detto che questa proibizione sia valida anche per le persone che sciano su superfici fuori dalle aree sciistiche organizzate, come per esempio sui campetti ai bordi di un paese di montagna, sci-alpinismo, sci-turismo ecc. Secondo la teoria sciistica slovena anche gli sciatori in questi campi da sci improvvisati devono comportarsi secondo le dieci regole FIS, ciò vuol dire che per mancato rispetto delle regole sono responsabili in caso di incidente.

La proibizione dello sci fuori aree sciabili protette è intesa come lo sciare su superfici ai bordi dell'area.

Se le conseguenze coincidono con le norme del CP in questo caso parliamo di reato penale. È chiaro che le multe per le infrazioni previste dalla legge non possono essere prese in considerazione, considerando che queste sono valide solo entro le aree di sci organizzato.

Ciò che è detto per questi campi di sci improvvisati vale anche per lo sci libero, il cosiddetto *freeride*, nelle *freeride areas*.

Per lo sci di fondo sono validi i particolari regolamenti FIS per il fondo. Per incidenti tra fondisti, per il non rispetto delle loro norme, ci può essere anche la responsabilita' penale.

5. Ritiro della tessera – provvedimento di cautelare

La misura di divieto e del ritiro della tessera, come previsto dall'art. 28 della legge, non puo' essere considerata sanzione penale bensì provvedimento preventivo e cautelare per l'ordine sulle piste da sci. Non essendo sanzione penale ne' trasgressione, tale provvedimento puo' essere applicato anche a sciatori minorenni.

La tessera puo' essere ritirata soltanto per un giorno, cio' significa la perdita della giornaliera, se e' valida per piu' giorni, il giorno dell'accaduto viene depositata presso la cassa fino alla chiusura dell'area sciistica.

Il controllore e' competente di agire nei confronti degli sciatori, che in modo grave non rispettano le norme di comportamento previsti dall'art. 24 della Legge delle Aree.

E' di competenza della polizia l'accertamento della presenza di alcol o droghe in sciatori sospetti. In ogni caso al sospettato viene ritirata la tessera ed imposto il divieto di continuare a sciare quel giorno. Se questi nega di esser in stato d'ebbrezza o droga o fa resistenza, l'agente puo' procedere nei suoi confronti disponendo il controllo presso un ambulatorio medico.

6. Accertamenti dell'incidente sciistico sospetto di reato penale sul luogo.

L'art. 29 della Legge delle Aree stabilisce che in caso d'incidente sciistico il controllore dell'area deve redigere il verbale sul modulo stabilito dal regolamento ministeriale. Egli ha il diritto ed il dovere di identificare i coinvolti ed i testimoni, senonche' accertare i fatti, descrivere le tracce, la pista, le condizioni del tempo e della neve (temperature, tipo di neve, ecc.), la segnaletica del luogo, controllare la preparazione degli sci, fare uno schizzo del luogo e fotografarlo. Inoltre deve esprimere per iscritto il suo parere sulla causa dell'incidente ossia della responsabilita'.

Nel caso di incidente mortale, di lesioni gravi alle persone oppure danni rilevanti alle cose, ove esistano indizi e sospetti di reato penale, il controllore deve avvertire la polizia ed il pronto soccorso. Deve provvedere a proteggere il luogo dell'incidente per non inquinare le tracce, con facolta' di far chiudere la pista da parte del gestore. In ogni caso ha il dovere di soccorrere gli infortunati fino all'arrivo della polizia e del pronto soccorso e prestare loro aiuto.

Sul luogo la polizia procede conforme all'articolo 148 CPP (pubblicato nella Gazz. Uff. della Repubblica di Slovenia del 13. ottobre 1994, no. 63/1994 – testo unico no. 8/2006), accertando i fatti ed identificando i coinvolti. Inoltre deve informare il GI ed il PM dell'incidente e redigere il verbale conforme agli art. 79 – 82 del CPP. Ha anche la facolta' di ordinare il fermo del sospetto (articolo 160 CPP).

E' ovvio che anche in questo caso il contenuto del verbale deve prendere in considerazione tutti i dati e gli elementi specifici dell'infortunio sciistico. In base agli accertamenti sul luogo redatti nel verbale, alle testimonianze, alle perizie, alle dichiarazioni del sospetto e' competenza del

PM decidere se l'incidente ha elementi di caso penale al fine di dare il via a un procedimento presso il Tribunale competente.

L' esatta e minuziosa redazione del verbale e' di essenziale importanza, prendendo in considerazione che questo e' il documento base per tutte le ulteriori procedure, sia in sede penale che civile. Non bisogna trascurare anche l' importanza delle perizie che possono venire contestate, dimostrando il contrario.

8. Il controllore dell'area - servizio delle piste

Il controllore dell' area, secondo la legge delle aree, potrebbe essere paragonato al pisteur svizzero, oppure francese, pero' con competenze di organo statale (eleva ammende, inoltra denunce penali, ritira la tessera , legittima persone ecc.). Dunque, nell' area ha tutte le competenze riguardanti l'ordine ed il rispetto della legge da parte degli utenti.

Incompatibile e' il fatto che oggi il suo datore di lavoro e' nel contempo il gestore dell' area. Cio' e' la causa che questo servizio di controllo non funziona. Con modifica della legge si sta cercando una soluzione con quale il controllore diventerebbe un organo di controllo del tutto indipendente ed autonomo con organizzazione propria a livello statale.

9. Articoli del Codice penale(in seguito CP) applicabili per incidenti sciistici

articolo 129: morte di persona causata colposamente
chi colposamente causa la morte di qualcuno, e' punito con pena detentiva da sei mesi a cinque anni

articolo 133: lesioni lievi alla persona

(1) Chi arreca a persona una lesione tale da procurarle menomazione o debilitazione temporanee di un organo o di una parte del corpo, o da ridurre temporaneamente la sua capacita' di esplicare ordinarie attivita', oppure da provocare segni da alterarne l' aspetto fisico o un temporaneo peggioramento della sua salute, viene punito con pena pecunaria o con pena detentiva di un anno;

(2) Se la lesione di cui al precedente comma e' provocata da un'arma , da un attrezzo od altro mezzo offensivo, ovvero con modalita' di condotta che induce a cagionare una lesione grave alla persona o un grave peggioramento della salute, si applica la pena detentiva fino a tre anni;

(3) All' autore del reato di cui al precedente comma il giudice puo applicare l'ammonizione giudiziale, specie se questi e' stato provocato da un comportamento sconveniente o brutale della persona che ha subito le lesioni;

(4) Per il reato di cui al primo comma si procede con querela.

articolo 134: lesioni gravi alla persona

(1) Chi cagiona a qualcuno una lesione grave o un danno alla salute tali da potrelo mettere in pericolo di vita o da distruggere o indebolire sensibilmente e permanentemente un organo o una parte del corpo oppure da indebolirne sensibilmente o temporaneamente un organo importante o una parte importante del corpo, oppure tale da renderlo temporaneamente inabile

per qualsiasi occupazione ordinaria, da diminuirne la capacita' in modo notevole, oppure tale da sfregiarlo temporaneamente o, ancora, tale da provocarne un peggioramento grave temporaneo o un peggioramento lieve permanente dello stato di salute, e' punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni;

(2)se la lesione di cui al precedente comma ha quale conseguenza la morte della persona lesa, si applica la pena detentiva da uno a dieci anni;

(3) chi commette il reato di cui al primo comma di colpa propria, e' e punito con la pena detentiva fino a due anni;

(4) chi commette il reato di cui al primo o al secondo comma, agendo d' impulso, essendo stato senza sua colpa gravemente provocato da aggressione o da offese, e' punito con la pena detentiva fino a tre anni.

articolo 135: lesioni gravissime alla persona

(1) Chi cagiona a qualcuno una lesione o un danno alla salute tali da metterlo in pericolo di vita o da distruggergli o indebolirgli sensibilmente e permanentemente un organo importante o una parte importante del corpo, oppure tali da renderlo permanentemente inabile per qualsiasi ordinaria occupazione, oppure tale da sfregiarlo permanentemente o anche tale da provocargli un grave e permanente peggioramento dello stato di salute, e' punito con la pena detentiva da uno a dieci anni;

*(2) se la lesione di cui al precedente comma ha come conseguenza la morte della persona lesa si applica la pena detentiva non inferiore ai tre anni; **

(3) chi commette il reato di cui al primo comma per colpa propria e' punito con la pena detentiva fino a tre anni;

(4) chi commette il reato di cui al primo o al secondo comma, agendo d' impulso per essere stato senza colpa gravemente provocato da un' aggressione o da offese gravi da parte della persona lesa, e' punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

articolo 138: provocare un stato di pericolo

Chi abbandona una persona in uno stato di pericolo di vita da lui causato, e' punito con la pena detentiva fino a due anni.

articolo 140: omissione di soccorso

Chi omette di soccorrere una persona che si trova in immediato pericolo di vita, pur potendolo fare senza pericolo per se e per altri, e' punito con la pena detentiva fino a un anno.

articolo 224: Danno arrecato cosa altrui

(1) Chi danneggia, distrugge o rende inutilizzabile cosa altrui, e' punito con pena pecuniaria o pena detentiva fino a due anni;

(2) se il danno causato e' di grande entita' si applica la pena detentiva fino a cinque anni;

(3) per il reato di cui al primo comma si procede con querela.

articolo 317: provocare pericolo generale

Chi causa un pericolo generale per la vita delle persone o per un patrimonio il cui valore e' di grande entita': con un incendio, un' inondazione, un' esplosione, un veleno o un gas velenoso, con radiazioni ionizzanti, con forza a motore, con energia elettrica o di altro genere oppure con una condotta o con altro mezzo pericoloso per la sicurezza generale o, ancora, con l' omissione di atti dovuti per la salvaguardia della sicurezza generale di persone e cose, e' punito con la pena detentiva fino a tre anni;

(2) chi commette il reato di cui al precedente comma per colpa, e' punito con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a un anno;

(3) se il reato di cui al primo o al secondo comma ha come conseguenza lesioni personali gravi di una o piu' persone o un danno patrimoniale di grande entita' si applica, per il reato di cui al primo comma, la pena detentiva fino a cinque anni, per il reato di cui al secondo comma, la pena detentiva fino a tre anni;

(4) se il reato di cui al primo o al secondo comma ha quale conseguenza la morte di una o piu' persone, si applica, per il reato al primo comma, la pena detentiva fino a dodici anni, per il reato di cui al secondo comma, la pena detentiva fino a otto anni.

articolo 323: omissione di atti necessari per l' allontanamento di un pericolo

(1) Chi potendolo fare senza pericolo per se' o per altri, omette di avvisare per tempo l' organo o l' organizzazione competenti o, comunque, non fa tutto quanto e' necessario per allontanare il pericolo attuale: di un incendio, di un' inondazione, di un' esplosione, di un disastro

*ecologico, un altro pericolo per la vita delle persone, per l' integrita' dell'ambiente o per un patrimonio, il cui valore e' di grande entita',
(2) chi, con la forza, la minaccia o l' inganno impedisce a qualcuno di fare quanto necessario per allontanare un pericolo per la vita delle persone, per l'ambiente o per un patrimonio, il cui valore e' di grande entita', e' punito con pena detentiva fino a due anni*

articolo 326 : mettere a repentaglio il traffico pubblico su mezzi di trasporto particolari

(1) Chi colposamente causa un incidente, violando le norme di sicurezza del traffico ferroviario, navale, aereo o sulle funivie oppure, violando le norme di sicurezza nella circolazione stradale dei trasporti collettivi, e' punito con pena pecunaria o pena detentiva fino a due anni .

(2) Se il reato di cui al precedente comma ha come conseguenza lesioni gravi alla persona, si applica la pena detentiva fino a cinque anni .

(3) Se il reato di cui al precedente comma ha conseguenza mortale di una o piu' persone, si applica la pena detentiva fino a otto anni.

**La durata della pena detentiva non puo' essere inferiore a quindici giorni ne' superiore a trent'anni.*

10. Incidenti sciistici in Slovenia - stagione sciistica 2005 / 2006

Secondo i dati statistici dell'Ispettorato dei Trasporti presso il Ministero dei Trasporti il numero degli incidenti sciistici e' in crescita:

stagione 2003/ 2004 registrati 1294 casi, di questi il 6,6 % fuori aree e quelli per salire e scendere dagli impianti di risalita,
stagione 2004 / 2005 evidenziati 1445, di questi il 5 % fuori aree e per salire e scendere dagli impianti di risalita,
stagione 2005 / 2006 evidenziati 1608, di questi il 5,2 % fuori aree e per salire e scendere dagli impianti di risalita.

Nella stagione 2005 / 2006 un caso mortale nell' area sciabile, secondo dati approssimativi sono stati registrati 274 casi di lesioni gravi, 235 di lesioni lievi, 186 di lesioni medie (questa classifica degli infortuni non corrisponde alla classifica penale).

In questa stagione vengono registrati 1271 casi di incidenti senza causa di terzi – autolesioni, 247 per causa di collisione con altro persona, 74 per causa di cozzo contro oggetti-ostacoli nell' area e 16 cause varie.

Il maggior numero degli incidenti e' stato evidenziato nel mese di gennaio, prevalgono le lesioni al ginocchio con 463 infortunati, seguono le lesioni alla testa ed al collo con 289 infortuni, la spalla ed il braccio in 234 casi e cosi' via.

Per poco meno di due milioni di Sloveni, tra questi oltre 400.000 sciatori, gli incidenti sono troppo numerosi. Questa e' anche la ragione per la novazione della legge delle aree con meccanismi legali piu efficaci per rendere una migliore sorveglianza e controllo delle piste.

Tomaž Marušič

Solkan, ottobre 2006

